PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI DEL PALAZZO DELLO SPORT IN ROMA EUR

Richieste di chiarimento

QUESITO n. 1

a) "Al punto 15 lettera A del disciplinare di gara si richiede, per i concorrenti che intendono eseguire i lavori direttamente o tramite imprese collegate e/o controllate, la qualifica secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.lgs. 50/2016. A tal riguardo si chiede, in assenza dell'adozione delle apposite linee guida da parte dell'ANAC, se i concorrenti debbano comunque depositare la certificazione ANAC sul rating d'impresa, ed in tal caso affermativo, si richiede con quali modalità";

b) "Nel caso in cui il candidato intenda eseguire direttamente i lavori [v., punto. 15.2, lett. A) del Disciplinare], è ammessa la partecipazione mediante raggruppamento temporaneo di tipo misto-verticale in cui il requisito relativo alle prestazioni lavori (SOA) viene integralmente e unicamente soddisfatto dalla sola impresa mandante (eventualmente anche con riferimento alle categorie scorporabili), mentre la mandataria si qualifica unicamente rispetto ai requisiti 'servizi' di cui al punto 15.2., lettere a), b), c) e d), fermo restando il possesso da parte di ciascuno dei due soggetti raggruppati di una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto A), punto 15.2 (pag. 12 del Disciplinare).

   Detto quesito viene posto con riferimento al contenuto dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92 del D.p.r. n. 207/2010."

RISPOSTA

a) L'articolo 84 del d.lgs. 50/2016 trova applicazione esclusivamente per le parti ad oggi in vigore. Pertanto non è richiesta la certificazione ANAC sul rating d'impresa.

b) È ammessa la partecipazione mediante raggruppamento temporaneo in cui il requisito relativo all'esecuzione dei lavori (SOA) è posseduto dalla impresa esecutrice.

QUESITO n. 2

a) Si chiede di chiarire se il termine per l'esecuzione dei lavori (180 gg. o un anno, a seconda che la gestione dell'impianto prosegua o meno mentre i lavori sono in corso) deve considerarsi al netto delle tempistiche (non comprimibili) per l'espletamento della gara comunitaria volta all'individuazione dell'impresa esecutrice (sempreché l'operatore

economico aggiudicatario intenda avvalersi della facoltà -riconosciuta dal bando – di individuare con gara tale impresa).

b) Con riferimento alle dichiarazioni sul subappalto, si chiede di confermare che, nel caso in cui l'operatore economico partecipante intenda avvalersi della facoltà di individuare con gara l'esecutore dei lavori, non dovrà rendere alcuna dichiarazione inerente all'eventuale subappalto (fermo restando le eventuali dichiarazioni sul subappalto che saranno rese nella seconda gara).

c) Con riferimento all'art. 4.4. dcl disciplinare di gara che condiziona la firma del contratto di concessione alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, si prega cli confermare l'opera potrà essere integralmente finanziata anche con mezzi propri dell'operatore aggiudicatario. In caso di risposta affermativa, si chiede quale documentazione dovrà essere esibita a riguardo.

RISPOSTA

a) I tempi indicati comprendono anche i tempi di affidamento dei lavori e nello specifico:
   i. nel caso di raggruppamenti che intendono eseguire i lavori con propria organizzazione d'impresa è possibile ricorrere, se necessario, al subappalto la cui procedura è compatibile con il tempo di sei mesi indicato nel cronoprogramma;
   ii. nel caso invece di raggruppamenti che non intendono eseguire i lavori con propria organizzazione d'impresa questi dovranno avvalersi della procedura di evidenza pubblica per affidare detti lavori a terzi potranno utilizzare il periodo di 12 mesi sovrapponendo i tempi di gara ed esecuzione dei lavori alla gestione.

b) nel caso di concorrente che non intendono eseguire i lavori con propria organizzazione d'impresa non dovranno indicare in sede di offerta la quota che sarà oggetto di subappalto in quanto tale indicazione dovrà essere contenuta nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal soggetto terzo selezionato con procedura di evidenza pubblica a cura del concessionario.

c) "L'opera potrà essere finanziata integralmente con mezzi propri dell'operatore aggiudicatario. In tal caso l'aggiudicatario dovrà presentare idonea documentazione comprovante il possesso di detti mezzi. Resta fermo che la stazione appaltante si riserva richieste di chiarimento ed integrazione relative alla citata documentazione."

QUESITO n. 3

Premesso che: (i) l'art.24 dello schema di contratto di concessione prevede "entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo dovrà essere rilasciata una seconda cauzione per l'ammontare di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali, con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)"; (ii) tale "seconda cauzione" non è contemplata dal disciplinare di gara il quale, in relazione alla fase di gestione, si limita a prevedere la prestazione di una polizza assicurativa RCT con una somma assicurata non inferiore ad Euro 4.000.000,00 con un limite per sinistro di Euro 1.500.00,00 (art.18.1.5.), (iii) tale discrasia sembrerebbe dovuta ad un refuso, si prega di confermare che non sarà richiesta alcuna "seconda cauzione" relativa al corretto adempimento degli obblighi gestionali, ma solo la polizza assicurativa RCT prevista dall'art. 18.15. del disciplinare.

RISPOSTA

Dette garanzie riguardano due distinti aspetti della concessione:

- l'assicurazione per la responsabilità civile per danni subiti da persone e cose durante l'attività di gestione e per la responsabilità civile verso dipendenti e/o operai. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la garanzia per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi gestionali (a titolo di esempio quelli derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di destinazione d'uso, utilizzazione e manutenzione del Palazzo, adeguamento alle nuove normative, nonché di mantenimento, conservazione e restituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione)

Entrambe le garanzie devono essere prestate per l'ammontare di Euro 4.000.000,00 a con un limite per sinistro di Euro 1.500.000,00.

E' stato pubblicato un avviso di rettifica (GUUE 2016/S 207-374911 del 26/10/2016 – GURI 5^ serie speciale 123 del 24/10/2016) che prevede la proroga del termine di presentazione delle offerte.

QUESITO n.4

con riferimento alla Gara in oggetto, pubblicata il 19 settembre 2016, l'operatore economico intende sottoporre alla Stazione Appaltante alcune valutazioni sui termini per la presentazione delle offerte fissata dal Disciplinare di Gara il giorno 25 ottobre 2016 alle ore 12,00.

A tal proposito si specifica che l'operatore ha presentato alla Stazione Appaltante richiesta di sopralluogo, che era da effettuarsi entro il [•], ed ha ricevuto regolare convocazione per il giorno [•].

Vista la complessità dell'appalto e il prestigio storico architettonico del Palazzo dello Sport, con riferimento in particolare alla fase di progettazione definitiva quale elemento integrante e portante dell'offerta tecnica, la scrivente invita la Stazione Appaltante a valutare l'opportunità di una proroga del termine di presentazione delle offerte. Tale richiesta si fonda non solo sulla situazione contingente nella quale la scrivente si trova ovvero di poter effettuare con i propri tecnici il sopralluogo solo una settimana prima della scadenza dei termini, ma anche su una valutazione generale sia quantitativa che qualitativa volta a favorire la più ampia partecipazione alla Gara ed un livello di progettazione che sia adeguato alla portata ed al valore della Gara stessa.

Nel merito di quest'ultima argomentazione riprendiamo il testo della Deliberazione ANAC n. 84 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo 1455/2010 d.lgs 163/06 Articoli 70, 90 – Codici 70.2, 90.1: "// *termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell'appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione."*

RISPOSTA

E' stato pubblicato un avviso di rettifica (GUUE 2016/S 207-374911 del 26/10/2016 – GURI 5^ serie speciale 123 del 24/10/2016) che prevede la proroga del termine di presentazione delle offerte.